

Delibera n. 212/2025

Proposta di revisione dei diritti aeroportuali dell'Aeroporto "Galileo Galilei" di Pisa – periodo tariffario 2025-2028. Conformità ai Modelli di regolazione approvati con delibera n. 38/2023.

L'Autorità, nella sua riunione del 4 dicembre 2025

- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);
- VISTA** la direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali;
- VISTI** gli articoli da 71 a 82 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, di recepimento della citata direttiva 2009/12/CE;
- VISTO** il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, ed in particolare l'articolo 1, comma 11-bis;
- VISTA** la delibera n. 92/2017 del 6 luglio 2017, recante *"Conclusione del procedimento avviato con delibera n. 106/2016 – Approvazione dei modelli di regolazione dei diritti aeroportuali"*, ed in particolare il paragrafo 8.13 del Modello 1, con la medesima delibera approvato;
- VISTA** la delibera n. 50/2019 dell'8 maggio 2019, recante *"Proposta di revisione dei diritti aeroportuali dell'Aeroporto "Galileo Galilei" di Pisa – periodo tariffario 2019 - 2022. Conformità definitiva ai Modelli di regolazione approvati con delibera n. 92/2017"*;
- VISTA** la delibera n. 68/2021 del 20 maggio 2021, recante *"Modelli di regolazione aeroportuale. Disposizioni straordinarie connesse all'entrata in vigore della delibera n. 136/2020 ed integrazione alla regolazione applicabile al settore in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;
- VISTA** la delibera n. 38/2023 del 9 marzo 2023, recante *"Conclusione del procedimento avviato con delibera n. 42/2022. Approvazione dei modelli di regolazione dei diritti aeroportuali"*, ed in particolare le misure 5 (Ambito di applicazione), 6 (Procedura di revisione dei diritti aeroportuali), 7 (Informativa da parte del gestore e dei vettori), 8 (Esito della consultazione) e 9 (Attività di vigilanza) del Modello A (di seguito: Modello), con la medesima delibera approvato;
- VISTE** la nota pervenuta da Società Toscana Aeroporti S.p.A. (di seguito: TA), affidataria in concessione della gestione dell'aeroporto "Galileo Galilei" di Pisa, del 3 agosto 2022 (prot. ART 17457/2022), relativa all'istanza di proroga, ai sensi della citata delibera

n. 68/2021, delle tariffe in vigore per l'anno 2022 anche per l'anno 2023, e la nota di riscontro del 22 dicembre 2022 (prot. 26839/2022), con la quale tale istanza è stata accolta;

VISTE la nota pervenuta dalla società TA, del 19 ottobre 2023 (prot. ART 56985/2023), e la nota di riscontro degli Uffici dell'Autorità del 21 dicembre 2023 (prot. 82264/2023), con riguardo al mantenimento delle tariffe in vigore nel 2023 per il tempo strettamente necessario - nel corso del 2024 - ai fini della definizione dei Piani quadriennali da parte dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (di seguito: ENAC);

VISTE la nota pervenuta da TA del 21 novembre 2024 (prot. ART 119486/2024), e la nota di riscontro del 23 dicembre 2024 (prot. 135439/2024), con riguardo al mantenimento delle tariffe in vigore nel 2024 *“per il periodo strettamente necessario alla trasmissione ad ENAC dei Piani rimodulati 2025-2028”*, nonché ai fini dell' *“ottenimento del relativo nulla osta tecnico”*;

RILEVATO che, nell'ambito della consultazione annuale degli utenti - la cui audizione si è tenuta in data 18 dicembre 2024 ed il cui verbale e relativa documentazione allegata sono stati trasmessi da TA con nota prot. ART 134747/2024 del 20 dicembre 2024 - il gestore aveva rappresentato all'utenza di essere in attesa dell'approvazione, da parte di ENAC, del Piano Quadriennale degli Interventi per il periodo 2025-2028 e di prevedere, nel corso del 2025, di poter procedere a trasmettere ad ART la notifica dell'avvio della procedura di revisione dei diritti aeroportuali per il periodo 2025-2028;

RILEVATO che presso l'aeroporto “Galileo Galilei” di Pisa - in considerazione del mancato avvio della procedura di consultazione relativa alla revisione dei diritti aeroportuali per il periodo 2025-2028 per responsabilità non riconducibili al gestore - per l'annualità 2025, fino alla data di entrata in vigore del nuovo livello dei diritti aeroportuali, trova applicazione il livello dei diritti relativi all'annualità 2024, fatto salvo il conguaglio, che dovrà essere - in ogni caso - calcolato a decorrere dal 1° gennaio 2025, fermo restando che nell'ambito della consultazione TA dovrà garantire dettagliata e completa informazione all'utenza in relazione agli effetti derivanti in tariffa dall'indicato disallineamento temporale di decorrenza dei nuovi diritti;

VISTA la nota dell'8 aprile 2025 (prot. ART 35570/2025), con cui l'ENAC ha espresso parere favorevole sulla documentazione presentata da TA, con riferimento al quadriennio 2025-2028, afferente alle previsioni di traffico, al Piano quadriennale degli interventi, al Piano della tutela ambientale, al Piano della qualità, nonché al Piano economico e finanziario;

VISTA la nota del 30 maggio 2025 (prot. ART 51628/2025), integrata con nota di pari data (prot. ART 51629/2025), nonché con note del 24 luglio 2025 (prot. ART 64436/2025, 64438/2025, 64476/2025 e 64438/2025) e del 25 luglio 2025 (prot. ART 65019/2025), in riscontro alla nota di richiesta di chiarimenti e integrazioni inviata dagli Uffici dell'Autorità in data 4 luglio 2025 (prot. 59706/2025), con cui TA ha provveduto a notificare all'Autorità l'avvio, in data 8 agosto 2025, della procedura di

consultazione degli utenti avente ad oggetto la proposta di aggiornamento del livello dei diritti aeroportuali per il periodo tariffario 2025-2028, in applicazione del Modello;

VISTA

la delibera n. 128/2025 del 31 luglio 2025, recante *“Proposta di revisione dei diritti aeroportuali dell’Aeroporto “Galileo Galilei” di Pisa – periodo tariffario 2025-2028. Avvio procedimento di verifica della conformità ai Modelli di regolazione approvati con delibera n. 38/2023.”*, con la quale l’Autorità ha, tra l’altro, disposto che il gestore, nell’ambito della consultazione per la revisione dei diritti aeroportuali 2025-2028, garantisca dettagliata e completa informazione all’utenza in relazione agli effetti economici del tardivo avvio dell’indicata procedura;

VISTA

la nota del 2 ottobre 2025 (prot. ART 81018/2025), con cui TA ha provveduto alla formale trasmissione all’Autorità dei verbali delle audizioni degli utenti tenutesi il 18 e 26 settembre 2025 e della proposta definitiva di modifica dei diritti aeroportuali, comunicando la chiusura della procedura di consultazione degli utenti avente ad oggetto la proposta di aggiornamento del livello dei diritti aeroportuali per il periodo tariffario 2025-2028, sulla quale, pur non essendo stato raggiunto nel corso dell’audizione pubblica, per la mancata partecipazione da parte dell’utenza, il *quorum* costitutivo di cui alla Misura 6.4.2, punto 9, del Modello, pari al 15% delle WLU trasportate nelle ultime due stagioni IATA precedenti alla consultazione, non risultano al riguardo attivati i rimedi previsti dal quadro regolatorio di riferimento;

CONSIDERATO

che, ai fini della verifica di conformità al Modello della proposta di aggiornamento del livello dei diritti aeroportuali per il periodo tariffario 2025-2028 relativa allo scalo di Pisa, l’istruttoria svolta dai competenti Uffici ha previsto, tra l’altro:

- la valutazione della documentazione prodotta da TA, al fine di verificarne la coerenza con il Modello;
- la trasmissione a TA, con note del 24 ottobre 2025 (prot. 87106/2025) e del 7 novembre 2025 (prot. 90835/2025) di richiesta di chiarimenti e integrazioni documentali riguardo ad una serie di problematiche di carattere tecnico-economico rilevate nella proposta tariffaria pervenuta;
- la valutazione della documentazione conseguentemente trasmessa da TA, rispettivamente con note del 4 novembre 2025 (prott. ART 89821/2025 e 89834/2025) e con note del 10 e del 17 novembre 2025 (prott. ART 91229/2025 e 93271/2025);

VISTA

la relazione istruttoria, prodotta dagli Uffici ed acquisita agli atti del procedimento;

RITENUTO

che, al fine dell’acquisizione della definitiva attestazione di conformità relativamente alla proposta di aggiornamento del livello dei diritti aeroportuali per il periodo tariffario 2025-2028 per lo scalo di Pisa, risulta necessario che TA provveda all’elaborazione di una proposta tariffaria emendata tenuto conto degli effetti dei correttivi che si rendono necessari, a seguito dell’istruttoria svolta, in applicazione delle seguenti misure del Modello:

- a) ai sensi della Misura 27.3, punto 1, lettera a), del Modello, l’ammissibilità ai fini regolatori dei costi operativi e di capitale, è subordinata al rispetto del principio di pertinenza;
- b) ai sensi della Misura 27.5, all’allocazione diretta ed esclusiva il concessionario

provvede per le componenti economiche e patrimoniali che risultino oggettivamente ed esclusivamente allocabili a specifiche attività sulla base delle seguenti fonti contabili: a) rilevazioni di contabilità generale, b) rilevazioni di contabilità analitico-gestionale, c) una specifica misurazione fisica del fattore produttivo utilizzato;

- c) ai sensi della Misura 27.6, punto 1, lettera f), per quanto stabilito dal vigente quadro normativo nazionale, i diritti ed i corrispettivi aeroportuali soggetti a regolazione tariffaria sono, fra gli altri, eventuali corrispettivi per l'utilizzo di infrastrutture centralizzate, aventi le caratteristiche indicate dal d.lgs. 18/1999 ed individuate a titolo esemplificativo e non esaustivo dall'allegato B allo stesso decreto;
- d) ai sensi della Misura 10.1, punto 1, secondo la quale la dinamica dei corrispettivi è effettuata dal gestore a partire dai costi ammessi all'Anno base (OpEx e CapEx) ed ai sensi della Misura 27 relativa alla contabilità regolatoria;
- e) ai sensi della Misura 8.12 punto 13 dell'allegato A1 della delibera n. 92/2017, lo scostamento eventualmente rilevato tra i dati di pre-consuntivo forniti dal Gestore e le dichiarazioni di consuntivo, comporterà la revisione dei parametri k e v dell'anno precedente e, contestualmente, darà luogo all'applicazione di un conguaglio scaturente dalla differenza tra la tariffa che incorpora i parametri k e v a valore consuntivo, e la tariffa che incorpora i parametri k e v a valore preconsuntivo, moltiplicata (tale differenza) per le unità di servizio programmate per l'annualità considerata. Detto conguaglio sarà contabilizzato e recuperato in tariffa a valere sul parametro v dell'annualità successiva, maggiorato degli interessi calcolati in applicazione del tasso di remunerazione nominale di cui al precedente paragrafo 8.8;
- f) ai sensi della Misura 8.13, il margine eccedente derivante dall'applicazione del meccanismo di sostenibilità del rischio traffico deve essere calcolato come differenza tra i ricavi scaturiti dalla tariffa in vigore in ciascuna annualità, moltiplicata per il traffico effettivo consuntivo, ed i ricavi scaturenti dalla tariffa in vigore in ciascuna annualità, applicata al traffico previsto ex ante, maggiorato/ridotto del +/- Y% (ricavi soglia);
- g) ai sensi della Misura 10.11.3, punto 1 al fine di incentivare il gestore alla riduzione delle esternalità ambientali connesse all'attività aeroportuale, gli indicatori di tutela ambientale oggetto di monitoraggio rappresentano il suo impegno a migliorare, di anno in anno, l'impatto sull'ambiente delle infrastrutture aeroportuali in concessione;

RITENUTO

pertanto che la conformità della proposta definitiva di revisione dei diritti aeroportuali presentata da TA, valutata rispetto al Modello, risulti condizionata all'applicazione di correttivi in relazione ai rilevati profili;

RITENUTO

necessario che il gestore, in ragione del potenziale impatto tariffario derivante dall'applicazione dei correttivi individuati, convochi, ai sensi della Misura 8.1.4, punto 3, del Modello, una nuova audizione degli utenti aeroportuali nel corso della quale sia prevista l'acquisizione di un accordo sulla proposta tariffaria conseguentemente emendata in relazione agli indicati profili;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. la conformità della proposta definitiva di revisione dei diritti aeroportuali per il periodo tariffario 2025-2028, relativi all'Aeroporto "Galileo Galilei" di Pisa, presentata a seguito della consultazione degli utenti dalla Società Toscana Aeroporti S.p.A. (di seguito: TA), affidataria in concessione della gestione del predetto aeroporto, e allegata alla presente come parte integrante e sostanziale (Allegato "A"), valutata rispetto al pertinente Modello tariffario di riferimento approvato con delibera n. 38/2023 del 9 marzo 2023 (di seguito: Modello), è condizionata all'applicazione dei seguenti correttivi:
 - a) Gli investimenti denominati: TA10-300000075531 - Spazzatrice Aeroportuale Pisa MOD. AS990 AEBI SCHM, TA10-300000078530 - Terreni via Cariola, TA10-200000003070 - 210/2016 Realizzazione pensilina di collegamento t, TA10-200000010820 - 210/2016 Realizzazione pensilina di collegamento t, TA10-200000005300 - TD_PE.38.01 / 2.A Zona cargo parcheggio gratuito, TA10-200000005310 - TD_PE.38.01 / 2.A Zona cargo Viabilità, parcheggi.a, TA10-200000006380 - TD_PE_11.07.C Interventi di adeguamento e migliora, TA10-200000006710 - TD_PE_21.06.E Riqualificazione punto di vista, TA10-200000006720 - TD_PE_21.06.G nuovi bagni lotto 1, TA10-200000006730 - TD_PE_21.06.G nuovi bagni lotto 2, TA10-200000006740 - TD_PE_21.06.G nuovi bagni lotto 3, TA10-200000011340 - AMPLIAMENTO TERMINAL PAX PISA FASE 0, TA10-200000010840 - 426/2017 TVCC, CONTROLLO ACCESSI E ANTI-INTRUSIONE, TA10-200000010850 - 54/2017 RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO IMPIANTO, TA10-200000010854 - 54/2017 RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO IMPIANTO, TA10-200000010851 - 54/2017 RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO IMPIANTO, TA10-200000004950 - P__P__08.A Verde interno park, TA10-200000007200 - TD_PE_53.01.A Riqualificazione parcheggi e viabili, TA10-200000011800 - Rettifica confini demanio pubblico dello Stato (AM, TA10-200000011880 - REALIZZAZIONE POZZO ARTESIANO PZ5, TA10-200000012050 - REALIZZAZIONE POZZO ARTESIANO PZ5, 2005000234 - Varie ristrutturazioni / rispristini / rifacimenti / adeguamenti, 2006000217 - Varie ristrutturazioni / rispristini / rifacimenti / adeguamenti, devono essere allocati sulla base del principio di pertinenza;
 - b) con riferimento ai prodotti denominati, nel listino tariffario, "Corrispettivi per l'utilizzo dell'infrastruttura centralizzata del deposito carburante TA" e "Corrispettivi per l'utilizzo dell'infrastruttura centralizzata del deposito carburante JF", la proposta tariffaria del gestore deve essere elaborata secondo le indicazioni della misura 27.6 punto 1, lettera f), quindi con unico corrispettivo per singola infrastruttura gestita, soggetta a regolazione;
 - c) la dinamica dei corrispettivi deve essere elaborata a partire dai costi ammessi all'Anno base (OpEx e CapEx), come rappresentati nella pertinente contabilità regolatoria, con riferimento alla Misura 27 del Modello;
 - d) con riferimento all'onere incrementale "tesserini ENAC", lo stesso deve essere allocato sulla base del principio di pertinenza;
 - e) Il conguaglio afferente all'annualità 2025 dovrà essere maggiorato degli interessi calcolati in applicazione del tasso di remunerazione nominale di cui al Misura 10.5;
 - f) il conguaglio denominato dal gestore "conguagli 22" deve essere scomputato dalla dinamica tariffaria per il periodo 2025-2028;
 - g) i conguagli riferiti al 2022 ("Conguagli k e v") devono essere computati prevedendo la

capitalizzazione a valere fino all'annualità 2023, al tasso di remunerazione utilizzato dal gestore per la costruzione tariffaria relativa al periodo 2019-2022, e non prevedendo alcuna capitalizzazione delle poste economiche di cui al punto precedente a valere sulla prima annualità del periodo regolatorio 2025-2028;

- h) il meccanismo di sostenibilità del rischio traffico deve essere applicato calcolando il margine eccedente come differenza tra i ricavi scaturiti dalla tariffa in vigore in ciascuna annualità, moltiplicata per il traffico effettivo consuntivato, ed i ricavi scaturenti dalla tariffa in vigore in ciascuna annualità moltiplicata per il traffico previsto ex ante, maggiorato/ridotto del +/- Y% (ricavi soglia);
- i) con riferimento al piano della tutela ambientale, il valore obiettivo assunto per il periodo tariffario, relativo all'indicatore denominato "installazione colonnine ricarica per veicoli elettrici", deve essere definito con la finalità di rappresentare l'impegno del gestore a migliorare, di anno in anno, l'impatto sull'ambiente delle infrastrutture aeroportuali in concessione, dovendosi, diversamente, escluderli dal computo del parametro ϵ .

2. si prescrive a TA di:

- a) pubblicare sul proprio sito *web*, e contestualmente trasmettere agli utenti aeroportuali e all'Autorità, la proposta tariffaria, corretta in conformità a quanto previsto al punto 1 e corredata di un documento esplicativo dei correttivi apportati e della necessaria documentazione di supporto, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente delibera;
- b) convocare, ai sensi della Misura 8.1.4, punto 3, del Modello, una nuova audizione degli utenti aeroportuali nel corso della quale sia prevista l'acquisizione di un accordo sulla proposta di cui alla lettera a) del presente punto 2. L'indicata audizione può avvenire a partire dall'undicesimo giorno successivo alla data di trasmissione della citata proposta;
- c) in occasione dell'audizione di cui alla lettera b) del presente punto, fornire all'utenza dell'aeroporto un'ampia e documentata informativa in particolare riguardo agli elementi che hanno concorso alla definizione della dinamica dei diritti aeroportuali segnatamente con riferimento al rispetto di quanto previsto dalla Misura 11 del Modello;
- d) trasmettere all'Autorità l'esito dell'ulteriore fase di consultazione di cui alle lettere b) e c) del presente punto 2, comprensivo della pertinente documentazione, entro il 30 aprile 2026;
- e) effettuare entro 30 aprile 2026 una pubblica audizione annuale degli utenti dell'aeroporto e delle loro associazioni, ai sensi di quanto previsto dalla Misura 8.2 del Modello; detta audizione, dovrà tenersi non prima di 40 giorni dalla data della intervenuta pubblicazione del Documento informativo annuale da parte del gestore;

3. si prescrive, inoltre, a TA di:

- a) applicare, con entrata in vigore in data 1° gennaio 2026, ed in via temporanea fino al 30 giugno 2026, il livello dei diritti emerso dalla fase di consultazione chiusa il 2 ottobre 2025;
- b) ricalcolare il livello dei diritti, adottando i correttivi imposti dall'Autorità e conseguenti alla proposta tariffaria emendata, elaborata in ottemperanza
 - (i) al punto 1, per l'intero periodo tariffario, nonché
 - (ii) agli esiti delle attività di monitoraggio svolte ai sensi della Misura 8.2 del Modello, facendo subentrare detto nuovo livello a partire dal 1° luglio 2026, con vigenza estesa al resto del periodo tariffario di cui trattasi;
- c) fornire all'utenza dell'aeroporto, in occasione della prima audizione annuale utile, condotta ai sensi

della Misura 8.2 del Modello, e nell'ambito del Documento informativo annuale, oltre alle ordinarie comunicazioni, una documentata informazione riguardo:

- c.1) agli eventuali meccanismi di conguaglio che lo stesso gestore deve proporre all'utenza in relazione al mantenimento dei diritti in vigore e in ragione dell'applicazione dei correttivi imposti dall'Autorità per il periodo che intercorre tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025;
 - c.2) alla modalità di recupero tariffario nei confronti degli utenti aeroportuali (di segno positivo o negativo) che il gestore adotterà in ragione dell'applicazione, al calcolo del livello dei diritti per il periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2026 ed il 30 giugno 2026, dei correttivi imposti dall'Autorità;
 - d) in applicazione della Misura 8.1.4, punto 6, del Modello, determinare durante l'audizione di cui al punto 2, lettera b), il periodo entro il quale definire l'eventuale recupero tariffario nei confronti degli utenti aeroportuali (di segno positivo o negativo), conseguente all'applicazione dei correttivi imposti dall'Autorità al calcolo del livello dei diritti per il periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2026 ed il 30 giugno 2026;
 - e) in applicazione della Misura 8.1.4, punto 6, del Modello, determinare durante l'audizione di cui al punto 2, lettera b), il periodo entro il quale definire l'eventuale recupero tariffario nei confronti degli utenti aeroportuali (di segno positivo o negativo) in relazione al citato mantenimento dei diritti in vigore e in ragione dell'applicazione dei correttivi imposti dall'Autorità per il periodo che intercorre tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025;
4. l'inottemperanza a quanto disposto ai punti 1, 2 e 3 è sanzionabile da parte dell'Autorità ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera i), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
5. la presente delibera è notificata a mezzo PEC alla Società Toscana Aeroporti S.p.A. e pubblicata sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Torino, 4 dicembre 2025

Il Presidente
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005)